

DELIBERAZIONE 26 MAGGIO 2016
266/2016/R/EEL

DETERMINAZIONE, A CONSUNTIVO, DEL CORRISPETTIVO A COPERTURA DEI COSTI RICONOSCIUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A., PER L'ANNO 2015

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 26 maggio 2016

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130;
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 18 dicembre 2008;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 6 luglio 2012;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 28 dicembre 2012;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 11 dicembre 2013 (di seguito: decreto 11 dicembre 2013);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto legge 91/14);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 dicembre 2014, recante "Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi

energetici GSE S.p.a. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116" (di seguito: decreto 24 dicembre 2014);

- il Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico economiche per l'erogazione del servizio di scambio sul posto, in ultimo modificato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 11 dicembre 2014, 612/2014/R/eel;
- il Testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento, in ultimo modificato con deliberazione 2 maggio 2013, 181/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2010, ARG/gas 193/10, e sue successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT 2012-2015);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 343/2012/R/efr, e sue successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2012, 509/2012/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012 573/2012/R/eel, (di seguito: deliberazione 573/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2013, 163/2013/R/com (di seguito: deliberazione 163/2013/R/com);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (di seguito: RTTG), approvata con la deliberazione 14 novembre 2013, 514/2013/R/gas;
- il Testo integrato dei sistemi semplici di produzione e consumo, in ultimo modificato con la deliberazione 25 febbraio 2016, 72/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2014, 253/2014/R/eel;
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RTDG), approvato con deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014 367/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 2015, 237/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 237/2015/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica - disposizioni per il periodo 2016-2019 (di seguito: TIT 2016-2019), approvato con la deliberazione 654/2015/R/eel;
- la comunicazione del Gestore dei Servizi Energetici-GSE S.p.A (di seguito: GSE) del 18 gennaio 2016, recante il budget 2016, approvato dal Consiglio di amministrazione della società in data 21 dicembre 2015;
- la comunicazione del GSE del 23 febbraio 2016, prot. Autorità n. 5830 del 25 febbraio 2016 (di seguito: comunicazione 25 febbraio 2016), recante i costi del 2015 a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 47, comma 47.1, lettera b), del TIT 2012-2015;
- la comunicazione del GSE del 29 febbraio 2016, prot. Autorità n. 6542 del 2 marzo 2016 (di seguito: comunicazione 2 marzo 2016), recante il consuntivo gestionale del 2015;
- la comunicazione per le vie brevi del GSE all’Autorità del 24 marzo 2016 e successivamente integrata recante una prima simulazione preliminare dei conti separati afferenti le partite a margine e relativa ai dati di consuntivo gestionale 2015;
- la comunicazione del GSE all’Autorità del 17 maggio 2016, prot. Autorità n. 14385 del 18 maggio 2016 (di seguito: comunicazione 18 maggio 2016) recante chiarimenti e ulteriori simulazioni dei conti separati di consuntivo gestionale 2015;
- il Bilancio consolidato e d’esercizio 2014, del GSE.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 49, del TIT 2012-2015, istituito ai sensi dell’articolo 47, comma 47.1, lettera b), del medesimo TIT 2012-2015, relativo al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate prevede che nei costi sostenuti dal GSE per lo svolgimento di specifiche attività rilevanti per l’incentivazione delle fonti rinnovabili siano inclusi anche i costi per il funzionamento del medesimo GSE;
- il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate è alimentato dalla componente tariffaria A3;
- l’articolo 25 del decreto legge 91/14 reca disposizioni in materia di modalità di copertura di oneri sostenuti dal GSE con effetti decorrenti dal 1 gennaio 2015 e valide per un triennio prevedendo, in particolare, come disposto al comma 1, che *“gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti ai meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso con esclusione degli impianti destinati all’autoconsumo entro i 3 kW.”*;

- il comma 2, dello stesso articolo 25 stabilisce che, con cadenza triennale, il GSE sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle citate attività, propone al Ministro dello Sviluppo Economico l'entità delle tariffe per le medesime attività e le relative modalità di pagamento;
- il successivo comma 3 dà mandato al Ministro di approvare le tariffe predette;
- infine, con riferimento agli adempimenti attuativi da parte dell'Autorità, il comma 4 del medesimo articolo 25, dispone che *“l'Autorità provvede alle compensazioni ove necessario”*;
- al fine di dare attuazione a quanto previsto dell'articolo 25 del decreto legge 91/14, con il successivo decreto 24 dicembre 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le proposte tariffarie formulate dal GSE e le relative modalità di applicazione prevedendo, in particolare, che gli oneri per lo svolgimento dell'attività del GSE relativi ai meccanismi di incentivazione e sostegno alle imprese in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica non ricadano più sull'onere generale A3 in capo ai consumatori, imprese e famiglie, ma siano posti a carico dei beneficiari dell'attività del medesimo GSE;
- il predetto decreto, nella parte motiva, esplicita altresì che *“gli oneri sostenuti dal GSE per la gestione del conto termico non possono essere interamente attribuiti ai beneficiari degli incentivi in quanto si tratta di attività avviata di recente, comprendente dunque costi propri della fase di avviamento che, qualora interamente attribuiti ai beneficiari, i medesimi beneficiari dovrebbero corrispondere al GSE una tariffa molto elevata rispetto all'incentivo ricevuto”*;
- ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 28/11, le risorse per l'erogazione degli incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale; in particolare, esse sono la componente RE di cui al comma 40.3, lettera d), della RTDG e la componente RET di cui al comma 23.1, lettera f), della RTTG;
- il rilevante cambiamento normativo introdotto dalle norme precedentemente citate impone di perimetrare costi e ricavi in modo da tenere distinte le attività sottoposte dal regime prefigurato dall'articolo 25 del decreto legge 91/14, dalle restanti attività, comunque residuali, cui dovrebbe continuare ad applicarsi il finanziamento tramite componente A3;
- nello specifico, le attività che rientrano nella fattispecie dell'articolo 25, del decreto legge 91/14, sono sostanzialmente riconducibili a:
 - incentivazioni per la produzione elettrica da fonte rinnovabile e relativi regimi commerciali speciali;
 - incentivazioni alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica;
 - incentivazioni per le fonti rinnovabili destinate ai trasporti e per i biocarburanti;
- oltre le attività di cui al precedente alinea, il decreto 24 dicembre 2014 prevede che i costi amministrativi del GSE siano allocati ai produttori beneficiari anche

nel caso delle nuove attività derivanti da provvedimenti normativi e regolatori di cui è previsto lo sviluppo nel triennio 2015-2017 ;

- le disposizioni previste dall'articolo 25, del decreto legge 91/14 e dal decreto 24 dicembre 2014 sono state recepite nel nuovo TIT 2016-2019; in particolare, l'articolo 50 non comprende più, tra i costi del GSE ammessi a copertura a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, quelli già posti in capo ad altri soggetti in attuazione del decreto legge 91/14, ma solo gli eventuali oneri finanziari netti dovuti a squilibri temporali nei flussi finanziari connessi alla gestione delle partite relative alla componente A3 e gli oneri non rientranti nell'ambito di applicazione del richiamato decreto legge.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con le comunicazioni richiamate in premessa, il GSE ha fornito all'Autorità dati e informazioni relative ai costi sostenuti nell'anno 2015;
- in data 25 febbraio 2016, il GSE ha fornito un resoconto dettagliato dei costi vivi dal medesimo sostenuti nel 2015, in accordo con quanto disposto da specifiche delibere dell'Autorità, che concernono il servizio di *Contact Center*, le verifiche su impianti fotovoltaici e impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate e sugli impianti di cogenerazione, la previsione delle immissioni di energia da impianti non programmabili e il Comitato Esperti per le verifiche su impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili;
- in data 2 marzo 2016, il GSE ha trasmesso il consuntivo gestionale del 2015 al fine di fornire un'informativa sull'andamento economico registrato dalla società nello scorso esercizio;
- in data 18 maggio 2016, il GSE ha fornito un prospetto recante una rielaborazione pro-forma di consuntivo gestionale 2015, appropriatamente differenziato in ragione del comparto di attività, con la distinzione tra le attività che trovano copertura nelle tariffe introdotte dal decreto 24 dicembre 2014 e le attività per le quali il GSE non percepisce alcuna remunerazione o tariffa;
- sulla base dei dati resi disponibili dal GSE, in merito al perimetro di applicazione delle tariffe approvate dal decreto 24 dicembre 2014 per l'annualità 2015, risulta un limitato disavanzo, di entità inferiore rispetto agli oneri sostenuti dal GSE per la gestione del conto termico (allocabili, in parte, alle tariffe gas come esplicitamente indicato dal medesimo decreto) e, pertanto, non sussistono esigenze di compensazione;
- relativamente ai costi sostenuti dal GSE che non trovano copertura con le tariffe di cui al decreto legge 91/14, i dati del consuntivo gestionale 2015 evidenziano la necessità di considerare i costi relativi al comparto "altri servizi specialistici" e a quello per il "*Data Warehouse*", nonché alcuni costi vivi soggetti a rimborso per attività residuali relative all'avvalimento per verifiche su impianti fotovoltaici e impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate e sugli impianti di cogenerazione e per il Comitato Esperti per l'effettuazione di verifiche su impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- a partire dall'anno 2008 sono stati riconosciuti, al GSE, i proventi delle partecipazioni e che tali proventi, per l'anno 2015, risultano, secondo quanto indicato nella comunicazione del 2 marzo 2016, pari a 6,38 milioni di euro;
- con la deliberazione 237/2015/R/eel, l'Autorità ha disposto che il tasso da riconoscere ai fini della determinazione della remunerazione del capitale del GSE sia fissata pari al 5,09%, corrispondente al rendimento medio annuale dell'anno 2014 del BTP decennale *benchmark*, rilevato dalla Banca d'Italia, maggiorato di 2,2 punti percentuali, in linea con i criteri precedentemente adottati;
- la media annuale, relativa all'anno 2015, del rendimento del BTP decennale *benchmark*, rilevato dalla Banca d'Italia, è stata accertata pari al 1,71%;
- il patrimonio netto del GSE alla chiusura dell'esercizio relativo all'anno 2014, rilevante ai fini della determinazione del corrispettivo di funzionamento del GSE per l'anno 2015, è risultato pari a 153,39 milioni di euro;
- l'Assemblea degli azionisti del GSE, in data 22 luglio 2015, ha deliberato di destinare a dividendo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale unico azionista, 8,7 milioni di euro;
- alla medesima data, il valore delle partecipazioni del GSE nelle società controllate risultava pari a circa 16,5 milioni di euro;
- con la deliberazione 237/2015/R/eel, l'Autorità, in coerenza con le nuove modalità di copertura dei costi che deriva dall'applicazione dell'articolo 25 del decreto legge n. 91/14 e del successivo decreto 24 dicembre 2014, non ha previsto alcuna disposizione in merito al riconoscimento al GSE di un corrispettivo in acconto.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 573/2012/R/eel, l'Autorità ha definito le regole di separazione contabile da applicare al GSE, nel rispetto della riservatezza dei dati aziendali, al fine di assicurare:
 - la corretta attribuzione dei costi sostenuti dal GSE nella gestione delle attività;
 - l'assenza di discriminazioni, ovvero trasferimenti incrociati di risorse tra le diverse attività svolte dal GSE;
 - la disponibilità delle informazioni utili alla quantificazione del capitale investito dal GSE per lo svolgimento delle attività oggetto di remunerazione a carico del sistema elettrico;
 - un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale del GSE nelle diverse attività in cui opera anche al fine di adottare una regolazione incentivante per il GSE, anche basata su obiettivi pluriennali di recupero di efficienza;

- con la deliberazione 163/2013/R/com, in attuazione di quanto previsto dal comma 3.2 della deliberazione 573/2012/R/com, l’Autorità ha approvato le “Disposizioni finali dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling*) per il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.P.A e ai relativi obblighi di comunicazione (UGSE)”;
- i conti separati di cui al precedente alinea, comprensivi anche delle partite passanti e dello Stato Patrimoniale, saranno comunque completati e trasmessi a valle dell’approvazione del bilancio d’esercizio, seguendo le tempistiche indicate nella deliberazione 163/2013/R/com;
- alla luce dell’intervento normativo previsto dal decreto legge 91/14 e dei nuovi compiti affidati al GSE i criteri di separazione contabile dettati dalla deliberazione 163/2013/R/com sono suscettibili di specifiche implementazioni al momento ancora in corso che richiedono un’adeguata revisione degli schemi annuali separati ad oggi utilizzati.

RITENUTO OPPORTUNO:

- perimetrare costi e ricavi esposti da GSE in modo da tenere distinte le attività sottoposte dal regime prefigurato dall’articolo 25 del decreto legge 91/14, dalle restanti attività a cui si applica il finanziamento tramite componente A3, sulla base del prospetto reso disponibile dal GSE;
- prevedere che, pertanto, anche per l’anno 2015, i costi di funzionamento del GSE, che trovano copertura diretta tramite la componente A3, siano esclusivamente quelli che non rientrano già nell’ambito di applicazione del decreto 24 dicembre 2014, come esplicitato nel TIT 2016-2019;
- prevedere che eventuali maggiori costi di funzionamento del GSE, afferenti alle attività sottoposte dal regime prefigurato dall’articolo 25, del decreto legge 91/14 e non già coperti dalle tariffe definite dal decreto 24 dicembre 2014, siano transitoriamente coperti dalla componente tariffaria A3 salvo recupero a seguito di successive revisioni tariffarie;
- che l’Autorità, in seguito all’applicazione delle tariffe approvate dal decreto 24 dicembre 2014, nel disporre eventuali compensazioni transitorie, ne dia comunicazione al Ministro dello Sviluppo Economico al fine di adeguare le predette tariffe;
- precisare che quanto riportato nei due precedenti alinea non trova applicazione nei limiti della copertura dei costi sostenuti dal GSE per la gestione del conto termico, per le medesime motivazioni riportate nella parte motiva del decreto 24 dicembre 2014; e che, pertanto, tali costi possano trovare parziale copertura tramite le tariffe gas (in particolare tramite la componente RE di cui al comma 40.3, lettera d), della RTDG e la componente RET di cui al comma 23.1, lettera f), della RTTG);
- prevedere che i costi relativi alle attività del comparto “altri servizi specialistici” e per il “*Data Warehouse*”, nonché i costi vivi sostenuti dal GSE nel 2015 per attività relative all’avvalimento, in quanto non coperti dalle tariffe di cui al decreto 24 dicembre 2014, vengano posti a carico della componente A3;

- destinare i proventi finanziari ottenuti dal GSE grazie all'incasso diretto della componente A3 alla compensazione dei costi delle attività a carico della medesima componente A3 non coperti dalle tariffe di cui al decreto 24 dicembre 2014;
- quantificare il valore del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento del GSE per l'anno 2015 in modo tale da assicurare al GSE, in coerenza con i provvedimenti assunti dall'Autorità per gli anni precedenti, una remunerazione, prima delle imposte, del proprio patrimonio netto, detratto il valore delle partecipazioni del medesimo GSE nelle società controllate;
- che il tasso da riconoscere ai fini della determinazione della remunerazione di cui al precedente punto sia fissato, in continuità metodologica, pari a 3,91%, corrispondente al rendimento medio annuale, per l'anno 2015, del BTP decennale benchmark, rilevato dalla Banca d'Italia, maggiorato di 2,2 punti percentuali;
- che, per determinare la remunerazione riconosciuta al GSE, analogamente a quanto disposto dalla deliberazione 237/2015/R/eel, risulti altresì necessario tener conto dei dividendi distribuiti nel corso del 2015 riducendo di un corrispondente valore il patrimonio oggetto di remunerazione a partire dalla data di approvazione della distribuzione dei dividendi medesimi;
- prevedere che il GSE trasmetta al più presto una proposta, da sottoporre a verifica dell'Autorità, contenente le possibili revisioni e semplificazioni da apportare all'Allegato A alla deliberazione 163/2013/R/com (disciplina *unbundling* contabile) che ne consentano un'efficace attuazione già a partire dall'esercizio 2017 o su istanza del medesimo GSE a partire dall'esercizio 2016, temperando le esigenze di revisione del perimetro delle attività previsto dalla normativa con la trasparente rilevazione e rendicontazione dei fatti economici e patrimoniali

DELIBERA

1. di prevedere che, a decorrere dall'anno 2015, i costi di funzionamento del GSE, che trovano copertura diretta tramite la componente A3, siano esclusivamente quelli che non rientrano già nell'ambito di applicazione del decreto 24 dicembre 2014, come già esplicitato nel TIT 2016-2019;
2. di prevedere che eventuali maggiori costi di funzionamento del GSE, afferenti alle attività sottoposte dal regime prefigurato dall'articolo 25, del decreto legge 91/14 e non già coperti dalle tariffe definite dal decreto 24 dicembre 2014, siano transitoriamente coperti dalla componente tariffaria A3, salvo recupero a seguito di successive revisioni delle predette tariffe;
3. di prevedere che, in deroga a quanto previsto nel punto 2., i richiamati maggiori costi di funzionamento del GSE trovino copertura tramite la componente RE di cui al comma 40.3, lettera d), della RTDG e la componente RET di cui al comma 23.1, lettera f), della RTTG, nei limiti dei costi sostenuti dal GSE per la gestione del conto termico;

4. di prevedere che i costi relativi alle attività del comparto “altri servizi specialistici” e per il “*Data Warehouse*”, nonché i costi vivi sostenuti dal GSE nel 2015 per attività relative all’avvalimento, in quanto non coperti dalle tariffe di cui al decreto 24 dicembre 2014, vengano posti a carico della componente tariffaria A3, in coerenza con quanto già esplicitato nel TIT 2016-2019;
5. di destinare i proventi finanziari, ottenuti dal GSE grazie all’incasso diretto della componente A3, alla compensazione dei costi di cui al punto 4.;
6. che il tasso da riconoscere ai fini della determinazione della remunerazione del patrimonio netto del GSE sia fissato, in continuità metodologica, pari a 3,91%, corrispondente al rendimento medio annuale, per l'anno 2015, del BTP decennale benchmark, rilevato dalla Banca d'Italia, maggiorato di 2,2 punti percentuali;
7. di disporre che per determinare la remunerazione riconosciuta, analogamente a quanto disposto dalla deliberazione 237/2015/R/eel per il GSE, risulti altresì necessario tener conto dei dividendi distribuiti nel corso del 2015, riducendo di un corrispondente valore il patrimonio oggetto di remunerazione a partire dalla data di approvazione della distribuzione dei dividendi medesimi, oltre ai proventi delle partecipazioni;
8. di prevedere che il GSE trasmetta, entro e non oltre il 1 settembre 2016, una proposta contenente le possibili revisioni e semplificazioni dell’Allegato A alla deliberazione 163/2013/R/com, per le necessarie valutazioni dell’Autorità;
9. che, a valle dell’invio della proposta di cui al precedente punto 8, con successivo provvedimento, l’Autorità disponga le opportune modifiche all’Allegato A alla deliberazione 163/2013/R/com;
10. di trasmettere copia del presente provvedimento al GSE e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
11. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

26 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni